

**PROCESSI VERBALI DELLE SEDUTE
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
XXVII - Sessione di Bilancio
Deliberazione n. 93 del 23 dicembre 2025**

OGGETTO: LEGGE REGIONALE - "Bilancio di previsione della Regione Umbria 2026-2028".


Consiglieri		pres.	ass.	Consiglieri		pres.	ass.
1	Paola Agabiti	X		12	Letizia Michelini	X	
2	Nilo Arcudi	X		13	Eleonora Pace	X	
3	Cristian Betti	X		14	Laura Pernazza	X	
4	Sarah Bistocchi	X		15	Maria Grazia Proietti	X	
5	Tommaso Bori	X		16	Stefania Proietti	X	
6	Francesco De Rebotti	X		17	Fabrizio Ricci	X	
7	Francesco Filipponi	X		18	Andrea Romizi	X	
8	Matteo Giambartolomei	X		19	Luca Simonetti	X	
9	Stefano Lisci	X		20	Bianca Maria Tagliaferri	X	
10	Enrico Melasecce Germini	X		21	Donatella Tesei	X	
11	Simona Meloni	X					

PRESIDENTE: **Sarah BISTOCCHI**

CONSIGLIERI SEGRETARI: **Bianca Maria TAGLIAFERRI**

ESTENSORE: **Stefanella CUTINI**

VERBALIZZANTE: **Elisabetta BRACONI**



OGGETTO N. 4

Deliberazione n. 93 del 23 dicembre 2025

LEGGE REGIONALE - “Bilancio di previsione della Regione Umbria 2026-2028”.

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTO il disegno di legge, proposto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1194 del 24 novembre 2025, depositato alla Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 26 novembre 2025 e trasmesso in pari data, al parere della I Commissione consiliare permanente in sede referente, alla II e III Commissione consiliare permanente in sede consultiva, concernente: “Bilancio di previsione della Regione Umbria 2026-2028” (ATTO N. 370);

VISTI i pareri consultivi espressi dalla II e III Commissione consiliare permanente, ai sensi dell'articolo 18, comma 7 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa;


VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, nota prot. n. 20250010361 del 5 dicembre 2025;

VISTA il parere del Consiglio delle Autonomie Locali, con nota prot. n. 20250010307 del 4 dicembre 2025;

RITENUTO che l'atto in esame non è riconducibile alle leggi regionali di spesa di cui alla Sezione IV della legge regionale 13 del 2000 e conseguentemente alle procedure ivi previste relative alla copertura finanziaria delle medesime leggi;

RITENUTO, pertanto, che non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 49 della legge regionale 13 del 2000 relative all'aggiornamento della Relazione tecnica e all'apposizione del visto, in particolare, sulla base della presentazione di proposte di emendamento in Commissione esclusivamente da parte della Giunta regionale;

VISTO il parere e udite le relazioni della I Commissione consiliare permanente sull'atto medesimo illustrate oralmente ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento Interno, per la maggioranza dal Presidente Francesco Filippone e per la minoranza dalla Consigliera Paola Agabiti (ATTO 370 BIS);



VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) ed in particolare l'articolo 62;

VISTA la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)) ed in particolare l'articolo 41;

VISTA la legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) ed in particolare l'articolo 45, comma 32;

VISTA la legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) ed in particolare l'articolo 35;

VISTA la legge regionale 4 novembre 2024, n. 29 (Bilancio di previsione della Regione Umbria 2025- 2027) ed in particolare l'articolo 6;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2016, n. 16 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017-2019 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2017)) ed in particolare l'articolo 2;


VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria);

VISTI gli emendamenti presentati ed approvati in Commissione;

VISTO lo Statuto regionale, in particolare l'articolo 36, comma 3;

VISTO il Regolamento interno dell'Assemblea legislativa;

con votazione separata articolo per articolo, nonché con votazione finale sull'intera legge che ha registrato n. 13 voti favorevoli e n. 8 voti contrari, espressi nei modi di legge dai n. 21 Consiglieri presenti e votanti



DELIBERA

- di approvare la legge regionale: “Bilancio di previsione della Regione Umbria 2026-2028”, composta di n. 12 articoli e degli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, nel testo che segue:

Art. 1


(Stato di previsione delle entrate e delle spese Bilancio di previsione 2026-2028)

1. Per l'esercizio finanziario 2026 sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 4.482.761.917,32 e di cassa per euro 5.763.514.765,37 e spese di competenza per euro 4.482.761.917,32 e di cassa per euro 5.763.514.765,37 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
2. Per l'esercizio finanziario 2027 sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 4.039.516.610,87 e spese di competenza per euro 4.039.516.610,87 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
3. Per l'esercizio finanziario 2028 sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 3.982.125.777,15 e spese di competenza per euro 3.982.125.777,15 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
4. Ai sensi dell'articolo 39, comma 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), sono autorizzati per il triennio 2026-2028 gli accertamenti e gli incassi, gli impegni e i pagamenti nei limiti delle previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3.


Art. 2

(Allegati al Bilancio di previsione 2026-2028)

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio di previsione 2026-2028:
 - a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per



- ciascuno degli anni considerati nel bilancio (Allegato 1);
- b) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (Allegato 2);
 - c) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (Allegato 3);
 - d) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (Allegato 4);
 - e) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (Allegato 5);
 - f) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (Allegato 6);
 - g) il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione 2025 (Allegato 7);
 - h) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (Allegato 8);
 - i) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (Allegato 9);
 - j) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (Allegato 10);
 - k) la nota integrativa recante i riferimenti di cui agli Allegati 14 e 15 (Allegato 11);
 - l) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (Allegato 12);
 - m) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (Allegato 13);
 - n) la tabella dimostrativa del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (Allegato 14);
 - o) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con le risorse disponibili (Allegato 15);
 - p) l'elenco delle spese a carattere continuativo autorizzate con il bilancio 2026-2028 e quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio, ai sensi del comma 1, dell'articolo 38 del d.lgs. 118/2011 (Allegato 16);
 - q) l'elenco dei nuovi provvedimenti legislativi finanziabili con i fondi speciali (Allegato 17).



Art. 3

(Attuazione del Titolo II del d.lgs. 118/2011)

1. Per l'attuazione del Titolo II del d.lgs. 118/2011 la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, con proprio atto, le variazioni di Bilancio inerenti la gestione sanitaria per l'iscrizione delle entrate, nonché delle relative spese.

Art. 4

(Autorizzazioni di spesa per il finanziamento degli investimenti regionali)

1. Per il triennio 2026-2028, sono autorizzate, nel rispetto dei principi contabili di cui al d.lgs. 118/2011, le spese di investimento di cui all'elenco riportato nell'Allegato 15 iscritte nel Bilancio regionale 2026-2028.

Art. 5

(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)


1. Il fondo di riserva di cassa destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio 2026 è determinato per l'esercizio medesimo in euro 329.395.742,22.

Art. 6

(Autorizzazione al ricorso all'indebitamento)

1. In applicazione dell'articolo 40, commi 2 e 2-bis del d.lgs. 118/2011 è autorizzato, per l'anno 2026, il ricorso al debito, per far fronte ad effettive esigenze di cassa, fino all'importo complessivo di euro 39.007.891,39 a copertura del presunto disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2025 determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati dall'articolo 6 della legge regionale 4 novembre 2024, n. 29 (Bilancio di previsione della Regione Umbria 2025-2027).

2. Nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti in materia di ricorso al debito, è, altresì, autorizzato, nel triennio 2026-2028, il ricorso all'indebitamento fino all'importo di euro 25.467.331,02 per l'esercizio 2026, di euro 21.015.625,00 per l'esercizio 2027 e di euro 12.650.000,00 per l'esercizio 2028, a copertura delle spese di investimento iscritte in ciascun esercizio




nel Bilancio di previsione 2026-2028 per le finalità indicate nell'elenco delle spese finanziate da debito riportato nell'Allegato 15.

3. L'indebitamento di cui ai commi 1 e 2 può essere contratto dalla Giunta regionale per una durata massima di ammortamento di anni trenta, ad un tasso di interesse massimo pari al tasso determinato dalla "Comunicazione del tasso di interesse massimo" da applicare ai mutui da stipulare con onere a carico dello Stato di importo pari o inferiore a 51.645.689,91 euro ai sensi dell'articolo 45, comma 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) in base alla durata prescelta o comunque alle condizioni applicate dalla Cassa Depositi e Prestiti. Nel caso di operazioni di indebitamento a tasso variabile, l'entità del tasso di cui al periodo precedente è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.

4. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 62 del d.lgs. 118/2011 e dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è autorizzata a contrarre, in alternativa ai mutui di cui ai commi 1 e 2, prestiti obbligazionari alle migliori condizioni di mercato e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria).

5. Gli oneri per l'ammortamento dell'indebitamento di cui ai commi 1 e 2 trovano copertura negli stanziamenti dei Programmi 01 "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" e 02 "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della Missione 50 "Debito Pubblico", dello stato di previsione delle spese del Bilancio di previsione 2026-2028.

6. Il rimborso dei mutui e dei prestiti obbligazionari è garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare, alle previste scadenze, i pagamenti per quote capitali ed interessi nonché per gli eventuali oneri di operazioni di copertura del rischio di tasso di interesse. Su tali somme è istituito speciale vincolo a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito ovvero dell'operazione di copertura del rischio.




7. In relazione alla garanzia di cui al comma 6, la Giunta regionale può dare mandato al Tesoriere di provvedere, alle scadenze previste secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento delle somme occorrenti al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e delle somme sulle operazioni in strumenti derivati presso l'ente o gli enti creditizi incaricati del servizio del prestito o dell'operazione di copertura del rischio, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria. Il Tesoriere è a tal fine autorizzato ad accantonare sulle entrate proprie, acquisite dalla Regione, le somme necessarie al pagamento, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito o dell'operazione di copertura del rischio. Qualora il gettito delle entrate assoggettate a tale vincolo, per qualsiasi causa, venga meno, o risulti insufficiente al pagamento delle somme necessarie, il Tesoriere provvede ad accantonare tali somme sul totale di tutte le entrate della Regione.

8. La Giunta regionale pone in essere tutte le procedure necessarie all'emissione dei prestiti obbligazionari, comprese quelle relative all'ottenimento ed all'aggiornamento di uno o più rating in funzione delle caratteristiche del prestito stesso.

Art. 7
(Ristrutturazione indebitamento)

1. La Regione concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso la ristrutturazione dei prestiti precedentemente contratti, allo scopo di conseguire economie negli oneri di ammortamento attualmente sostenuti e/o di riduzione del rischio ai sensi dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)). A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a ristrutturare in qualunque forma tecnica in uso nei mercati (comprese la rinegoziazione e/o rimodulazione e/o sostituzione) ed estinguere anticipatamente i mutui o i prestiti obbligazionari contratti, nel rispetto delle norme statali di riferimento e della relativa disciplina di attuazione, e le connesse operazioni in strumenti finanziari derivati, anche attraverso la contrazione, in sostituzione, di nuovi mutui e/o prestiti obbligazionari di importo comprensivo del debito residuo dei mutui da estinguere anticipatamente e degli oneri di ristrutturazione. L'indebitamento così ristrutturato non può eccedere la durata di anni trenta. A tali



operazioni si applicano, in quanto non incompatibili, i commi 6 e 7 dell'articolo 6.

Art. 8
(Gestione attiva del portafoglio di debiti)

1. Nei limiti e nelle forme consentite dalle norme statali vigenti, la Giunta regionale è autorizzata a ristrutturare o estinguere anticipatamente i contratti di strumenti derivati precedentemente stipulati, allo scopo di conseguire economie negli oneri sostenuti e/o la riduzione dell'esposizione ai rischi di mercato.
2. Per garantire le operazioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del comma 7 dell'articolo 6.

Art. 9
(Anticipazione di cassa)


1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 69, commi 9-11, del d.lgs. 118/2011 e dall'articolo 90-bis della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) la Giunta regionale è autorizzata per l'anno 2026 a contrarre anticipazioni di tesoreria per fronteggiare temporanee defezienze di cassa, da estinguere nel medesimo esercizio finanziario, per un importo non superiore a euro 40.000.000,00.

Art. 10
(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)

1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del d.lgs. 118/2011 è autorizzato per gli esercizi 2026, 2027 e 2028 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella presente legge all'Allegato 16.
2. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.

Art. 11
(Limitazione all'assunzione di impegni)

1. Gli impegni a valere sugli interventi di cui all'articolo 2 della legge



regionale 28 dicembre 2016, n. 16 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017-2019 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2017)), come rifinanziati con la presente legge, sono subordinati al preventivo accertamento dell'entrata iscritta nel titolo 3, tipologia 0100, categoria 03 (capitolo 00220_E) del bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 12
(Disposizione sull'efficacia)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2026.

- di disporre la pubblicazione del presente atto nella Sezione “Leggi e Banche Dati”, sottosezione “Atti” del sito istituzionale dell’Assemblea legislativa, a cura della Sezione “Protocollo informatico, Flussi documentali e Archivi” del Servizio “Giuridico, Risorse finanziarie e Sistema informativo”;
- di trasmettere la presente deliberazione per gli adempimenti di rispettiva competenza, al Segretario generale, al Responsabile del Servizio “Giuridico, Risorse finanziarie e Sistema informativo”, alla Responsabile della Sezione “Protocollo informatico, Flussi documentali e Archivi”.

L'estensore
Stefanella Cutini

Il Segretario Generale
Dante De Paolis

Firme apposte digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge